



AGENZIA TPL
CREMONA MANTOVA

DETERMINAZIONE n. 2020/8 del 31/03/2020

Oggetto: Contratto di servizio per il TPL interurbano della provincia di Mantova – Proroga dell'affidamento ad APAM Esercizio S.p.A. per ulteriori quattro anni ai sensi del regolamento CE 1370/2007 (CIG 3079432BAA).

IL DIRETTORE

Decisione

Prorogare, ai sensi dell'art. 4, c. 4 del Regolamento CE n. 1370/2007, fino al 31/03/2024 l'affidamento ad APAM Esercizio S.p.A. dei servizi di t.p.l. di cui al *"Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico interurbano relativo al periodo 01/04/2012-31/03/2016"* prot. 19430/12, rep. 3689 stipulato tra la Provincia di Mantova e APAM Esercizio S.p.A. in data 24/05/2012 come rinegoziato con atto notaio Bertolucci n. 80402 di rep. e n. 31435 di racc. del 27/2/2018 a seguito della determinazione n. 2017/24 del 19/12/2017.

Dare atto che al gestore spettano le risorse di cui all'art. 4 del contratto di servizio sopra citato ed impegnare quindi a favore di APAM Esercizio S.p.A. il corrispettivo annuo di € 6.517.783,26 oltre IVA 10%, quali corrispettivi e di € 1.211.813,22 oltre i.v.a. 10% relativi alle risorse del *"Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario"*.

Motivazione delle scelte

Ai sensi della L.R. n.6/2012, art. 60, c. 7 l'Agenzia è subentrata dal 1 gennaio 2016 nella titolarità di tutti i contratti di servizio vigenti, stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova prima della costituzione dell'Agenzia stessa.

Il 31 marzo 2020 viene a scadere il contratto di servizio prot. n. 19430/12, rep. n. 3689, stipulato tra Provincia di Mantova e APAM Esercizio S.p.A. in data 24/05/2012, per la gestione del servizio di t.p.l. extraurbano della Provincia di Mantova.

Il medesimo contratto è stato rinegoziato sulla base della Determinazione n. 2017/24 del 19/12/2017 con contratto integrativo a rogito Bertolucci n. 80402/31435 in data 27/02/2018; dell'anzidetto contratto, al fine di uniformarne la scadenza con quella del sottobacino di Cremona, era già prevista negli atti programmatori dell'Agenzia la proroga al 2021.

Nel rispetto del cronoprogramma per una gara unica di bacino, l'Agenzia si è data gli strumenti necessari per seguire tale percorso, approvando il proprio Programma di bacino per il t.p.l., avviando lo studio per il nuovo sistema tariffario integrato STIBM, definendo i primi indirizzi e le linee di orientamento per la gara medesima e pubblicando il previsto avviso di preinformazione sulla G.U.C.E. nel gennaio 2018 e nel gennaio 2019.

Nel frattempo a livello regionale avrebbero dovuto maturare alcuni documenti fondamentali, per armonizzare il quadro normativo di riferimento e prevenire possibili contenziosi in sede di gara e fra questi la definizione di un capitolato di gara unico, di uno schema armonizzato di attribuzione dei punteggi, di un regolamento unico per i viaggiatori, di un regolamento per l'immagine coordinata ecc.

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) avrebbe poi dovuto emettere proprie deliberazioni, circa le regole da applicare alla gara, la clausola sociale che regola il passaggio del personale dal gestore uscente a quello subentrante, il dimensionamento dei lotti e molto altro, indicazioni che - se derivanti da vincoli di legge perché su delega del Governo - devono essere considerate in gara e probabilmente devono formare oggetto di aggiornamento delle norme da parte della Regione.

Pur avendo pubblicato nel novembre 2019 una prima delibera di aggiornamento (154/2019) l' A.R.T. non ha ancora completato i suoi atti, soprattutto per quanto attiene la clausola sociale, e la Regione non ha ancora avviato il recepimento delle indicazioni.

La nuova normativa sugli appalti, poi, impone alla stazione appaltante di definire in gara il proprio P.e.f. - Piano economico finanziario, sulla base del quale gli offerenti possono formulare la propria offerta economica, definendo sulla base dei dati della stazione appaltante a loro volta il proprio P.e.f..

Per predisporre tale documento sono necessari dati certi circa le risorse disponibili per corrispettivi e adeguamento inflattivo per tutti i 9 anni di affidamento, dati che al momento non sono noti, essendo stato stabilito con la deliberazione regionale XI/2945 del 16/3/2020 il monte risorse per i soli prossimi tre anni.

Sono poi necessari dati certi sui ricavi tariffari ottenibili dalla gestione, ma i dati in possesso dell'Agenzia si riferiscono ad uno scenario attuale, con il sistema tariffario esistente, che non tiene conto dei possibili effetti del nuovo sistema tariffario che il gestore dovrebbe applicare e che comporta l'integrazione tariffaria con altri vettori e con le ferrovie. Il progetto di nuovo STIBM per Mantova, pur essendo in avanzata fase di studio non è però ad oggi affatto completo e non può fornire dati certi, ma solo stime e supposizioni sul ricavo ottenibile.

Inoltre il gestore assegnatario della gara è tenuto a dare attuazione al progetto di bigliettazione elettronica (SBE) che comporta la definizione di criteri di ripartizione dei ricavi da titoli di viaggio fra i diversi gestori di t.p.l. su gomma e su ferro dell'intera Regione, ad oggi non noti e non stimabili.

Ne consegue che una gara fatta in questa fase avrebbe una forte alea di rischio, sia per la sua entità (oltre 300 milioni di Euro nei nove anni), sia per il possibile contenzioso generato dalle contraddizioni normative, l'incertezza delle risorse e dei ricavi ecc.

Al fine di garantire la prosecuzione del servizio in condizioni consolidate, e di poter arrivare alla effettuazione di una gara che presenti le dovute certezze e i minori rischi possibili per l'Ente e per il territorio, Il Consiglio di Amministrazione nella seconda metà del 2019 ha preso in considerazione anche la possibilità di rinviare l'effettuazione della gara per il tempo tecnico necessario allo scioglimento dei dubbi presenti.

Nel quadro di generale incertezza si sono poi inserite le modifiche alla L. R. n. 6/2012 introdotte con l'art. 5 della L. R. 10/12/2019 n. 21, che stabiliscono nel termine massimo di un anno dal marzo 2020 la modifica delle partecipazioni all'Agenzia, con l'inserimento nella compagine sociale di rappresentanti dei Comuni minori, l'aggiornamento dello Statuto e la nomina di nuovi Organi di governance.

Infine a causa dell'emergenza sanitaria in corso, i tempi per la risoluzione delle diverse incertezze normative e finanziarie in parte evidenziate più sopra appaiono al momento alquanto indefinibili, stante l'urgenza rappresentata in più sedi di ripristinare gli equilibri economici delle gestioni in essere, pesantemente danneggiati dai limiti imposti alla mobilità generale e dalle problematiche sanitarie stesse.

Contesto di riferimento

Il Regolamento europeo n. 1370/2007 entrato in vigore negli Stati membri nella sua interezza dal dicembre 2019 prevede la facoltà per le Stazioni appaltanti di dar corso ad una proroga in senso stretto (negoziata) a fronte di consistenti migliorie per i territori, da esplicitarsi anche

con un adeguato piano di investimenti che trovi giustificazione in una altrettanto adeguata durata della proroga, per far fronte ai maggiori ammortamenti.

La proroga tecnica, definita nel medesimo regolamento, consente invece alla stazione appaltante di mantenere in essere l'affidamento in atto, senza variarne contenuti e impegni reciproci, per il tempo necessario a completare una gara in corso o per superare lo stallo determinato, ad esempio, da un contenzioso.

La scelta di una soluzione esclude l'altra e l'adozione degli atti necessari deve essere portata a termine dalla stazione appaltante obbligatoriamente prima della scadenza del precedente affidamento.

Deve essere inoltre attivato il percorso di gara mediante la pubblicazione sulla G.U.C.E. del preavviso di informazione, mentre, nel caso della proroga in senso stretto, non dev'essere stata adottata durante il precedente affidamento alcuna proroga tecnica.

Le condizioni suddette sono tutte presenti e applicabili al caso del servizio in parola.

Istruttoria

Con istanza prot. n. 2019/1346 del 12/11/2019 il Gestore dei servizi di t.p.l. del territorio mantovano, APAM Esercizio S.p.A., ha presentato richiesta di proroga in senso stretto dei due contratti in essere per il servizio interurbano e per il servizio di area urbana di Mantova, ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007, proponendo - a fronte di una proroga quadriennale - incrementi della qualità dei servizi, con nuovi investimenti e migliorie per i territori.

Analoghe istanza è stata presentata dal Gestore A.T.I. Cremona per il contratto in vigore nel territorio Cremonese.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che le istanze presentassero contenuti apprezzabili ed interessanti, ed ha quindi ritenuto di sentire in merito il parere degli Enti precedentemente titolari degli affidamenti, acquisendone un indirizzo.

Ha inoltre ritenuto di richiedere un parere al legale amministrativista di fiducia dell'Agenzia, circa la percorribilità della soluzione, le modalità di attuazione, gli atti conseguenti e la durata del periodo di proroga stesso.

Il parere dell'avv. Ezio Zani, acquisito con prot. n. 2020/141 in data 06/02/2020 è stato poi condiviso con gli Enti aderenti all'Agenzia, ed è di tenore favorevole alla soluzione della proroga in senso stretto, evidenziando come essa non sia una alternativa allo svolgimento della gara, ma ne consenta lo svolgimento in contesti meno incerti, con una migliore e più chiara definizione delle norme applicabili e delle risorse disponibili. Senza negare in tal modo ai territori i vantaggi delle migliorie in investimenti e di servizio, la cui attuazione è pressoché immediata e non rimandata all'attuazione del percorso di gara.

La Provincia di Mantova con atto di indirizzo formulato dal Presidente della Provincia n. 24 del 20/03/2020 ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proroga negoziata del contratto di servizio di Mantova Interurbano.

Pareri sostanzialmente analoghi sono pervenuti anche dal Comune di Crema e dal Comune di Mantova.

L'Assemblea degli Enti, rimandando la valutazione delle proposte relative agli altri due contratti di servizio, con deliberazione 2020/1 del 24/3/2020, ha quindi esaminato le due ipotesi di soluzione (proroga tecnica o proroga in senso stretto), decidendo per la seconda che porta al territorio in sintesi i seguenti vantaggi:

- investimenti per un apprezzabile impegno ambientale, concretizzato con un forte incremento della flotta di autobus a gas metano (30% per l'interurbano, per complessivi n. 35 veicoli fra lunghi, super-lunghi e snodati), introducendo mezzi con dotazioni superiori al fine di ridurre l'anzianità media, le emissioni a norma EEV o superiore ed incrementare i veicoli con pedane disabili;
- rinnovo del parco veicoli interurbani a gasolio, con sostituzione progressiva degli autobus obsoleti ed implementazione della flotta con l'acquisizione di ulteriori n. 15 veicoli;
- costruzione in auto-finanziamento di una stazione autonoma di rifornimento del gas metano e di un nuovo impianto interno di lavaggio per autobus;
- investimenti per concretizzare ed implementare il nuovo Sistema Tariffario Integrato di Bacino della Mobilità (STIBM) ed il sistema di bigliettazione elettronica regionale (SBE/BELL);
- dotazione di impianto di spegnimento automatico di eventuali incendi su tutti i mezzi della flotta;
- implementazione di servizi aggiuntivi quali info-mobilità, videosorveglianza, aggiornamento completo del sistema AVM aziendale, con sostituzione dei computer di bordo, finanziato al 50% unitamente al bando regionale per le tecnologie;
- stabilizzazione dei corrispettivi di servizio per l'affidamento, che restano costanti per tutto il quadriennio senza necessità di maggiori impegni da parte degli Enti locali mantovani;
- attuazione dei progetti strategici riguardanti la trasformazione della autolinea Mantova-Brescia in servizio di standard superiore a frequenza cadenzata (RLink);

Si rende quindi ora necessario assumere le determinazioni di competenza al fine di garantire la continuità del servizio e il proseguimento del percorso individuato.

Riferimenti normativi attinenti all'atto

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 *"Disciplina del settore dei trasporti"* ed in particolare l'articolo 7 intitolato *"Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale"* e l'articolo 60 intitolato *"Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze"*.

Legge Regionale 08/07/2015 n. 19 *"Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)"* ed in particolare l'articolo 4 intitolato *"Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012"*.

Legge Regionale 10/12/2019 n. 21 *"Seconda legge di semplificazione 2019"* ed in particolare l'articolo 5 intitolato *"Modifiche agli articoli 7, 26 e 42 della l.r. 6/2012 e all'articolo 47 della l.r. 9/2019"*

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* ed in particolare l’articolo 107 intitolato *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”* e l’articolo 183 intitolato *“Impegno di spesa”*.

Atti di organizzazione interna

Statuto dell’Agenzia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n. 23 del 03/06/2015, ed in particolare l’articolo 13 intitolato *“Direttore”* e l’articolo 15 intitolato *“Uffici e personale”*.

“Documento Unico di Programmazione 2020-2022”, approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con deliberazione 18/12/2019 n. 7.

“Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022” (PEG) finanziario, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia con deliberazione 31/01/2020 n. 1.

DETERMINA

1. Di prorogare fino al 31/03/2024 l’affidamento ad APAM Esercizio S.p.A. dei servizi interurbani di trasporto pubblico locale della provincia di Mantova, e di cui al *“Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico interurbano relativo al periodo 01/04/2012-31/03/2016”* prot.19430/12, rep. 3689 stipulato tra la Provincia di Mantova e APAM Esercizio S.p.A. in data 24/05/2012 e rinegoziato con atto notaio Bertolucci n. 80402 di rep. e n. 31435 di racc. del 27/2/2018 a seguito della determinazione n. 2017/24 del 19/12/2017.
2. Di dare atto che al gestore spettano le risorse di cui all’art.4 del contratto di servizio di cui al punto 1) ed impegnare quindi il corrispettivo annuo di € 6.517.783,26 oltre IVA 10%, quali corrispettivi e di € 1.211.813,22 oltre i.v.a. 10% relativi alle risorse del *“Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”*.
3. Di imputare la spesa complessiva di € 8.502.556,14 ai seguenti capitoli del PEG 2020 e seguenti (livello 001):
 - € 6.517.783,26 al capitolo 1100203/3;
 - 1.211.813,22 al capitolo 1100203/4
 - € 772.959,65 al capitolo 1100203/5.
4. Di dare atto che la proroga è subordinata all’attuazione delle migliorie previste nelle premesse del presente atto, come meglio dettagliate e riprese nell’allegato che forma parte integrante della presente determinazione.

Mantova, 31/03/2020

IL DIRETTORE

Claudio Cerioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.